



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SILVESTRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2024

Istituzione di corsi di specializzazione per consulente forense in ambito civile, penale, amministrativo e tributario

ONOREVOLI SENATORI. – Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) è un consulente del tribunale che, ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile, offre la sua collaborazione svolgendo le mansioni di ausiliario del giudice. Il CTU viene, dunque, nominato dal giudice, con il compito di fornire perizie e risposte tecniche, esaurienti e sintetiche per agevolare la formulazione della decisione finale. Questa figura viene scelta tramite un apposito albo contenente i nominativi di quei soggetti aventi capacità professionali tali da poter svolgere l'attività di consulenti. Quindi, ad oggi, il primo passo per diventare consulente tecnico d'ufficio è effettuare l'iscrizione all'albo.

Con il presente disegno di legge si ritiene fondamentale proporre l'istituzione di uno specifico percorso formativo che abiliti all'esercizio di questa professione tecnico-giuridica e che, quindi, fornisca al professionista la conoscenza di quegli elementi tecnico-giuridici procedurali indispensabili per il corretto adempimento delle attività allo stesso affidate. Diversamente, un errore procedurale ovvero il mancato rispetto dei principi che regolano la fase di consulenza possono negativamente incidere su tutta la fase del contenzioso, in danno del cittadino.

D'altro canto, anche l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, alla lettera f) del comma 1 prevede che nell'albo unico sia riportata l'indicazione sul conseguimento da parte del consulente di un'adeguata formazione sul processo, sebbene non sia poi previsto il possesso del detto requisito ai fini dell'accesso all'albo unico.

L'organizzazione e l'erogazione dei corsi può essere demandata agli ordini e ai collegi

professionali territoriali o alle università o alle camere di commercio d'intesa con gli ordini o i collegi professionali.

A garanzia dell'efficacia del percorso formativo è cura del Ministero della giustizia, sentiti i consigli professionali nazionali, stabilire i programmi dei corsi base di specializzazione per consulente forense in ambito civile, penale, amministrativo e tributario, nonché la durata degli specifici insegnamenti.

Per il mantenimento del requisito è importante prevedere la partecipazione del professionista abilitato a corsi di aggiornamento, su base triennale, la cui organizzazione è demandata agli ordini o ai collegi professionali territoriali.

L'ordine o la camera di commercio di appartenenza conserveranno copia dell'attestato di partecipazione al corso o seminario allo scopo di coadiuvare il Ministero della giustizia in sede di aggiornamento periodico dell'elenco, da rendere disponibile al tribunale di competenza incaricato di svolgere controlli sul corretto adempimento, da parte dei soggetti organizzatori, in ordine a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge.

Una regolamentazione del percorso formativo in materia processuale scongiurerebbe peraltro il proliferare di corsi di non comprovata idoneità, immessi sul mercato anche con indicazioni fuorvianti su un'asserita obbligatorietà alla frequentazione che, in realtà, non è prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109.

La regolamentazione della formazione specifica non si applica ai professionisti appartenenti alle professioni sanitarie, dal mo-

mento che la legge stabilisce norme specifiche su formazione, specializzazione e aggiornamento specifico con il conseguimento

obbligatorio di crediti in educazione continua in medicina, sulla base del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio)

1. La presente legge istituisce un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, di seguito denominato « corso base », e integra i requisiti per l'iscrizione previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109.

2. Partecipano al corso base i consulenti tecnici d'ufficio appartenenti ai rispettivi ordini e collegi professionali nonché, per le professioni non organizzate, i professionisti iscritti a un'associazione professionale di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i professionisti iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il Ministero della giustizia, sentiti i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali competenti, stabilisce i programmi dei corsi base prevedendo distinte specializzazioni per consulente forense negli ambiti civile, penale, amministrativo e tributario, nonché la durata degli specifici insegnamenti.

4. I corsi base prevedono un numero complessivo di ore di insegnamento non inferiore a diciotto, organizzate in lezioni e in esercitazioni pratiche. I corsi base, nonché i relativi programmi di insegnamento, devono essere preventivamente comunicati al tribunale del capoluogo di provincia presso cui ha sede il soggetto organizzatore di cui al comma 7.

5. Il presidente del tribunale, su proposta dei consigli degli ordini e dei collegi provinciali competenti, nomina il corpo docente deputato alla formazione teorica e pratica dei candidati al corso base.

6. Il corpo docente è costituito da magistrati, avvocati iscritti all'ordine professionale e professionisti tecnici già iscritti nell'elenco nazionale dei consulenti tecnici istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 24-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, purché in possesso di speciali competenze tecnico-giuridiche e capacità didattiche.

7. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi base è affidata ai seguenti soggetti: ordini e collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, università di riconosciuta competenza in ambito forense e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

8. Gli ordini e i collegi professionali provinciali designano il responsabile del progetto formativo, al quale sono affidati i seguenti compiti:

a) predisporre il modulo formativo in conformità a quanto previsto ai commi 3 e 4, da sottoporre all'approvazione del tribunale;

b) coordinare l'attività formativa;

c) proporre, ai medesimi consigli degli ordini e dei collegi professionali provinciali, esperti qualificati per l'affidamento degli incarichi di docenza.

9. Ai fini dell'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, al termine del corso base è previsto il superamento di un esame finale.

10. La direzione di cui al comma 7 nomina la commissione di esame del corso base che è costituita da un presidente e da almeno quattro componenti esperti, di cui

almeno un magistrato appartenente al tribunale civile e un magistrato appartenente al tribunale penale o alla procura della Repubblica presso il tribunale. Le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei magistrati designati.

11. È a cura dell'interessato trasmettere l'attestato di frequenza e superamento dell'esame finale al proprio ordine o collegio professionale o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o all'associazione professionale di appartenenza, ai fini della verifica del requisito in sede di esame della domanda di iscrizione nell'elenco nazionale dei consulenti tecnici.

12. Gli ordini e i collegi professionali provinciali competenti, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni professionali conservano un elenco di tutti coloro che hanno positivamente superato i corsi base.

13. Il costo del corso base è stabilito dai consigli dell'ordine o del collegio professionale o dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza. La quota, a carico del candidato stesso, è destinata alla copertura delle spese e degli eventuali compensi dei docenti.

Art. 2.

(Aggiornamento formativo)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei consulenti tecnici istituito presso il Ministero della giustizia, i professionisti devono frequentare corsi o seminari di aggiornamento in materie giuridiche, processuali o metodologiche, riferite alle diverse discipline, della durata complessiva di almeno dodici ore nell'arco di tre anni.

2. In caso di inadempimento di quanto previsto dal comma 1, il professionista è sospeso dall'elenco nazionale dei consulenti

tecnicici fino a quando non abbia dimostrato di aver soddisfatto l'obbligo ivi previsto.

3. I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento tengono conto degli aggiornamenti normativi e sono preventivamente autorizzati dal tribunale.

4. I corsi con verifica finale, da tenere in presenza, sono organizzati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7. I soggetti organizzatori trasmettono al tribunale competente, a mezzo di posta elettronica certificata, i programmi dei corsi o dei seminari di aggiornamento, corredati dei nominativi dei relativi docenti; decorsi quindici giorni dalla data di trasmissione, il corso si intende autorizzato.

5. A coloro che hanno superato la verifica finale è rilasciato l'attestato di partecipazione al corso o al seminario, che l'interessato trasmette all'ordine o al collegio professionale provinciale o all'associazione professionale, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza; questi ultimi ne conservano copia allo scopo di coadiuvare il Ministero della giustizia in sede di aggiornamento periodico dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici.

Art. 3.

(Ulteriori disposizioni)

1. Il tribunale può effettuare controlli sul corretto adempimento, da parte dei soggetti organizzatori, in ordine a quanto stabilito dalla presente legge per l'organizzazione dei corsi base e di aggiornamento nonché dei seminari.

2. I professionisti già iscritti nell'elenco nazionale dei consulenti tecnici, istituito presso il Ministero della giustizia, alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro iscrizione con il solo obbligo di adempiere a quanto disposto dall'articolo 2 in ordine al percorso formativo di aggiornamento.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta ferma la normativa vigente.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.